



**ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **gennaio**, alle ore **19:30** e **seguenti** nella sala consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

N.	Componente	Presente	N.	Componente	Presente
1	PELLEGATTI LORENZO	S	10	BONZAGNI DAVIDE	S
2	COTTI TOMMASO	S	11	MARINO ERNESTO	S
3	FURLANI FRANCESCO	N	12	BACCILIERI LUCIANO	S
4	ACCORSI SARA	S	13	BOTTAZZI MIRCO	N
5	VANELLI SERGIO	S	14	BARBIERI CHIARA	S
6	MAZZOLI GIANCARLO	S	15	FOSCHIERI STEFANO	S
7	RIGHI ROBERTA	S	16	CASAGRANDE PAMELA	S
8	MERICIO GIAN PIERO	S	17	EPIFANI CARMELA	S
9	GUZZETTI FABIO	S			

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Sono presenti gli Assessori: CERCHIARI VALENTINA, PAGNONI MAURA, JAKELICH MASSIMO, AIELLO ALESSANDRA, BRACCIANI ALESSANDRO

Partecipa il DOTT. BELLETTI ANDREA Vicesegretario Generale.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MARINO ERNESTO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



**OGGETTO:  
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

**Tenuto conto** che l'IMU è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

**Richiamato** il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 15/04/2014 e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la L. n. 208/2015 che con riferimento all'IMU ha previsto:

- la riduzione della base imponibile dell'imposta del 50% a favore delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo tramite contratto registrato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni di lusso (ovvero classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) e a condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale che non abbia le caratteristiche di lusso;
- la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato;
- l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola e per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

**Richiamata** la L. n. 147/2013 che ha previsto l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**Visto** il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 124/2013 che ha previsto l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Considerato che:**

- l'IMU non si applica al possesso delle abitazioni principali e di quelle ad esse equiparate con le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione delle abitazioni di lusso;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/01/2019

- ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU è stata equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono la o le eventuali pertinenze;

**Richiamata** la L. n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) che ha esteso il beneficio relativo alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito tramite contratto registrato in base alle condizioni introdotte con la L. n. 208/2015 anche nel caso di morte del comodatario, rendendolo applicabile al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Considerato che** in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 prevede che:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni possono variarla in aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e che i comuni possono variarla in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;

**Visto che** ai sensi del comma 380 lettera f) della L. n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

**Dato atto che:**

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 i Comuni deliberano le aliquote dei tributi entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro tale termine hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con il decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli enti locali;

**Richiamate** le Deliberazioni di Consiglio comunale n. 37 del 30/06/2015 e 49 del 28/07/2015 con le quali sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2015 prorogate anche per gli anni 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006:

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/01/2019

1) aliquota pari allo 0,27 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

2) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni concesse in affitto a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 commi 3 e 4, con le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A tal fine il proprietario deve produrre al servizio entrate e tributi copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU. Non sono tenuti a presentare copia del contratto i contribuenti che in passato l'hanno già presentata;

3) aliquota pari all'1,00 per cento per i terreni agricoli;

4) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) nonché per i fabbricati adibiti a cinema o teatri classificati nella categoria catastale D3;

5) aliquota pari allo 0,82 per cento per le abitazioni concesse in utilizzo gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che le occupano come abitazioni principali nonché per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A tal fine nel primo anno di applicazione il proprietario deve produrre autocertificazione al servizio entrate e tributi entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi fino a quando permarranno le stesse condizioni. Non sono tenuti a presentare tale autocertificazione i contribuenti che in passato l'hanno già presentata o che hanno presentato apposita Dichiarazione ICI o IMU;

6) aliquota pari allo 0,49 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale, per i primi 3 anni di inizio della nuova attività e a decorrere dalla data di iscrizione della nuova attività produttiva alla Camera di Commercio, esclusi i fabbricati utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive che sono classificati nel gruppo catastale "D" ai quali viene applicata l'aliquota dello 0,76 per cento in quanto il gettito è riservato allo Stato. A tal fine il proprietario dell'immobile deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione attestante il requisito richiesto;

7) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni locate a soggetti possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 sono risultati distrutti od oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente e per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A tal fine il proprietario del fabbricato concesso in locazione deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione attestante lo stato di distruzione o di inagibilità del fabbricato che era adibito ad abitazione principale del locatario;

8) aliquota pari all'1,06 per cento per le aree fabbricabili e i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti che non siano esclusi dal versamento dell'imposta;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/01/2019

**Ritenuto opportuno** incentivare le nuove attività produttive riducendo al livello minimo pari allo 0,46 per cento l'aliquota per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale, per i primi 3 anni di inizio della nuova attività, fermo restando il mantenimento dell'aliquota di base dello 0,76 per cento nel caso in cui tali fabbricati siano classificati nel gruppo catastale "D" vista la riserva di gettito su tali immobili a favore dello Stato;

**Considerato che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi si ritiene necessario mantenendo ferme le ulteriori aliquote e detrazioni di legge già vevoli per gli anni dal 2015 al 2018;

**Acquisiti** i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 5 del 15/01/2019, dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto che** il presente provvedimento è stato presentato nella competente commissione consiliare nella seduta del 17/01/2019;

### **Uditi:**

- l'illustrazione dell'assessore Jakelich; interviene il Presidente per invitare alla trattazione del solo punto in oggetto;
- gli interventi del consigliere Mazzoli che pone una domanda e dell'assessore Jakelich che risponde;
- l'intervento del consigliere Mazzoli che presenta una mozione d'ordine e procede con la relativa lettura (vedi allegato) e l'intervento del Presidente che ne chiede copia per poterne valutare l'ammissibilità.

Quindi, il Presidente comunica di non ritenere ammissibile la mozione d'ordine presentata dal consigliere Mazzoli (vedi allegato), in quanto la mozione d'ordine riguarda il richiamo di norme, statuti o regolamenti non applicati. In questo caso il Presidente è del parere che si tratti più di una valutazione di carattere politico, relativamente al contenuto della mozione, per cui ritiene di non ammetterla. Chiede se vi è opposizione alla non ammissibilità e cede, quindi, la parola al consigliere Mazzoli il quale si oppone e chiede, a sua volta, che venga votata la mozione d'ordine, spiegandone i motivi.

Il Presidente rammenta che è possibile un intervento per Gruppo, uno a favore e uno contrario, e cede la parola:

- al consigliere Cotti che ritiene la mozione d'ordine politicamente coerente, spiegandone i motivi, e comunica, per conto del Gruppo "Democratico", l'astensione;
- alla consigliera Epifani, che comunica, per conto del Gruppo "Impegno comune", voto contrario rispetto alla mozione d'ordine, spiegandone i motivi.

Il Presidente, quindi, passa alla votazione per alzata di mano della mozione d'ordine presentata dal consigliere Mazzoli (vedi allegato); l'esito della votazione è il seguente:

votanti	15
favorevoli	1
contrari	10 (Pellegatti, Righi, Mericio, Guzzetti, Bonzagni, Barbieri, Foschieri, Casagrande, Epifani e Marino del Gruppo "Impegno comune")
astenuti	4 (Cotti, Accorsi e Vanelli del Gruppo "Democratico"; Baccileri del Gruppo "Lega Nord").

Il Consiglio non approva.

Il Presidente riprende la discussione sul testo della delibera.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/01/2019

### **Uditi:**

- gli interventi della consigliera Accorsi per chiedere un chiarimento e dell'assessore Jakelich in risposta alla consigliera Accorsi e per precisazioni riguardo all'IMU, alla sua applicazione e alle aliquote;
- gli interventi del consigliere Cotti, del Presidente, del consigliere Mazzoli.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri interventi, chiude la discussione.

**Sentita** la dichiarazione di voto del consigliere Mazzoli;

**Richiamata** la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Con voti **FAVOREVOLI 10**, **CONTRARI 1** (Mazzoli del Gruppo "Civica"), **ASTENUTI 4** (Cotti, Accorsi e Vanelli del Gruppo "Democratico"; Baccilieri del Gruppo "Lega Nord"), resi in forma palese,

### **DELIBERA**

A) di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

1) aliquota pari allo 0,27 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

2) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni concesse in affitto a canone concordato ai sensi della Legge 431/1998 art. 2 commi 3 e 4, con le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A tal fine il proprietario deve produrre al servizio entrate e tributi copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU. Non sono tenuti a presentare copia del contratto i contribuenti che in passato l'hanno già presentata;

3) aliquota pari all'1,00 per cento per i terreni agricoli;

4) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) nonché per i fabbricati adibiti a cinema o teatri classificati nella categoria catastale D3;

5) aliquota pari allo 0,82 per cento per le abitazioni concesse in utilizzo gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini fino al 1° grado che le occupano come abitazioni principali nonché per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A tal fine nel primo anno di applicazione il proprietario deve produrre autocertificazione al servizio entrate e tributi entro lo stesso termine previsto per la presentazione della Dichiarazione IMU. Tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi fino a quando permarranno le stesse condizioni. Non sono tenuti a presentare tale autocertificazione i contribuenti che in passato l'hanno già presentata o che hanno presentato apposita Dichiarazione ICI o IMU;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 2 DEL 24/01/2019

6) aliquota pari allo 0,46 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale, per i primi 3 anni di inizio della nuova attività e a decorrere dalla data di iscrizione della nuova attività produttiva alla Camera di Commercio, esclusi i fabbricati utilizzati per l'esercizio di nuove attività produttive che sono classificati nel gruppo catastale "D" ai quali viene applicata l'aliquota dello 0,76 per cento in quanto il gettito è riservato allo Stato. A tal fine il proprietario dell'immobile deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione attestante il requisito richiesto;

7) aliquota pari allo 0,48 per cento per le abitazioni locate a soggetti possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 sono risultati distrutti od oggetto di ordinanza sindacale di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente e per le relative pertinenze (esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). A tal fine il proprietario del fabbricato concesso in locazione deve produrre al servizio entrate e tributi autocertificazione attestante lo stato di distruzione o di inagibilità del fabbricato che era adibito ad abitazione principale del locatario;

8) aliquota pari all'1,06 per cento per le aree fabbricabili e i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti che non siano esclusi dal versamento dell'imposta;

B) di stabilire che dall'imposta dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nonché per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977 si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2019;

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis, e 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

Attesa l'urgenza, essendo tale delibera strettamente inerente all'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, la presente deliberazione con voti **FAVOREVOLI 10**, **CONTRARI 1** (Mazzoli del Gruppo "Civica"), **ASTENUTI 4** (Cotti, Accorsi e Vanelli del Gruppo "Democratico"; Baccilieri del Gruppo "Lega Nord"), resi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

*Allegati:*

*- mozione d'ordine presentata dal consigliere Mazzoli.*

**Mozione d'ordine presentata dal gruppo Civica al punto 2 in ordine  
del giorno del Consiglio comunale del 24 gennaio 2019:  
Meno IMU per tutti.**

Lo Statuto comunale, Articolo 4 Finalità, terzo comma, afferma che "L'attività comunale è informata a principi di semplificazione delle procedure amministrative, secondo criteri di economicità, efficacia, pubblicità, ragionevolezza e trasparenza."

Nel DUP dell'amministrazione vigente, Indirizzo strategico 3.b si legge "*L'imposizione fiscale nel Comune di SGP è prossima ai valori massimi.*"

Tanto è vero che le aliquote IMU in taluni casi raggiungono i valori massimi consentiti dalla legge.

Nello stesso DUP, Punto 3 Gestione della tassazione, si promette garanzia di equità fiscale: "paghiamo tutti per pagare meno". Vale a dire che se tutti pagassero fino all'ultimo centesimo di tasse, la pressione fiscale diminuirebbe.

Eppure, nonostante siano state recuperate somme considerevoli dell'evasione IMU, si propone soltanto il calo estremamente contenuto di una sola singola aliquota. Ogni anno, ad un aumento del recupero dell'evasione pare corrispondere un aumento del gettito, mai una riduzione significativa delle tasse. Pagare tutti per pagare di più.

Pertanto chiedo al Sindaco e alla Giunta di avviare la riduzione progressiva di tutte le aliquote IMU, anche tenendo conto delle maggiori somme recuperate, entro l'anno 2019.

Se non fosse così, basta farsi una semplice domanda: se siamo di più a pagare, perché non paghiamo di meno?

Si chiede infine che la mozione, così come la sua discussione, eventuale opposizione e votazione, sia integralmente riportata a verbale della delibera in oggetto ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.

San Giovanni Persiceto, 24 gennaio 2019

Giancarlo Mazzoli  






COMUNE DI  
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
N. 2 del 24/01/2019**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
MARINO ERNESTO**

**FIRMATO**

**IL VICESEGRETARIO GENERALE  
DOTT. BELLETTI ANDREA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

